Novembre

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI STEFANO

2008

## Informative e news per la clientela di studio


- Le *news* di novembre pag. 2
- Seconda rata di acconto per l'anno 2008 richiesta di ricalcolo pag. 7
- Le regole per la stampa dei libri contabili e inventari pag. 9
- Le spese di vitto e alloggio per gli amministratori pag.11


## Le procedure amministrative e contabili in azienda


- I dubbi più diffusi: indicazioni operative sulla disciplina delle spese di vitto e alloggio pag.18


## Occhio alle scadenze


- Principali scadenze dal 15 novembre 2008 al 15 dicembre 2008 pag.22

## *IRPEF*

### No alla deduzione o alla detrazione per alcuni tipi di parafarmaci

I parafarmaci non sono annoverabili tra le spese mediche e, pertanto, non danno diritto ad alcuna agevolazione ai fini Irpef. Per fruire dell'agevolazione fiscale spettante per l'acquisto di medicinali, lo scontrino emesso dalla farmacia deve recare l'indicazione farmaco o medicinale. Secondo l'Agenzia delle Entrate non rappresentano medicinali e, quindi, non consentono di beneficare della deduzione o detrazione, gli integratori alimentari, i colliri e le pomate. Discorso diverso, invece, per i prodotti fitoterapici: quelli approvati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sono considerati medicinali a tutti gli effetti, mentre gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Aifa, non possono essere definiti medicinali.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.396, 22/10/2008)**

### Fabbricati inseriti in piani di recupero equiparati ad aree edificabili

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente che possiede due fabbricati da oltre cinque anni, che (pur essendo agibili) sono stati inseriti dal Comune in un piano di recupero che include anche altri immobili e prevede la realizzazione di una serie di opere di trasformazione urbanistica con l'incremento delle cubature esistenti. Gli interventi saranno realizzati dal costruttore che avrà acquistato gli immobili, nella fattispecie un edificio ad uso industriale e un'abitazione. L'inserimento degli immobili in un piano di recupero fa sì che oggetto della vendita non possano essere più considerati i fabbricati, ormai privi di un effettivo valore economico, ma l'area in cui essi si trovano, riqualificata in base alle nuove potenzialità edificatorie definite dal progetto. La circostanza che i fabbricati ricadano in un piano di recupero fa sì che la cessione vada riferita, in termini fiscali, a un'area edificabile: gli immobili perdono, pertanto, la loro natura originaria di fabbricati. Tale circostanza fa sì che la plusvalenza conseguente alla cessione a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria vada assoggettata a tassazione.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.395, 22/10/2008)**

### I redditi da locazione dell'immobile in comodato vanno imputati al proprietario comodante

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario. Ai sensi degli artt.1803 e seguenti c.c., il contratto di comodato d'uso è un contratto ad effetti obbligatori, che fa nascere a favore del comodatario un diritto personale di godimento sulla cosa concessa in comodato, ma non un altro diritto reale. Nel caso in cui il comodatario stipuli un contratto di locazione, il reddito effettivo del fabbricato locato deve essere imputato al proprietario-comodante dell'immobile, che è quindi soggetto al pagamento della relativa Irpef.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.394, 22/10/2008)**

### Sospensione fino al 30 giugno 2009 dell'esecutività degli sfratti

Gli inquilini che si trovavano nelle condizioni di dover fronteggiare uno sfratto entro il 15 ottobre 2008, rientrando tra i soggetti particolarmente disagiati individuati dall'art.1 della L. n.9/07 e risiedendo in una delle aree metropolitane ritenute problematiche da un punto di vista abitativo, avranno tempo fino al 30 giugno 2009 per rilasciare gli immobili locati. Con lo stesso decreto viene stabilito che il reddito dei fabbricati in questione non concorre a formare il reddito imponibile

dei rispettivi proprietari, ai sensi dell'art.2 della L. n.9/07. I proprietari degli immobili, nonostante il provvedimento di sospensione, possono sempre richiedere l'esecutività della procedura di rilascio se, per mutate condizioni, sia sopraggiunta per loro la necessità di utilizzare l'abitazione o nel caso in cui il locatario non sia in regola con il pagamento del canone, automaticamente maggiorato come previsto dall'art.6, co.6, della L. n.431/98. Le aree interessate dalla proroga sono quelle relative ai capoluoghi di Regione e ai Comuni loro limitrofi più densamente abitati e che, per questo, presentano maggiori situazioni di emergenza: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste.

**(Decreto Legge n.158, 20/10/2008, G.U. n.246 del 20/10/2008)**

## *IVA*

### Cessione di un complesso immobiliare di interesse storico ad una Regione

Una società ha chiesto il regime Iva applicabile alla cessione di un complesso immobiliare di interesse architettonico e storico a una Regione, che ha esercitato il diritto di prelazione riconosciutole dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/04). L'Agenzia delle Entrate opera una distinzione tra la cessione dell'opificio (categoria catastale D/1) e la cessione dell'abitazione (A/3). Nonostante la cessione di fabbricati strumentali per natura, come l'opificio, sia in genere esente da Iva, nel caso di specie l'ente Regione acquista il bene fuori dall'esercizio di un'attività imprenditoriale e, pertanto, il corrispettivo va assoggettato ad aliquota Iva ordinaria del 20%. Per quanto riguarda l'unità immobiliare abitativa, se la stessa non è pertinenza dell'immobile strumentale, rientra nel regime di esenzione previsto per i fabbricati non strumentali, con conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.393, 20/10/2008)**

### Effetti retroattivi nell'estromissione dell'immobile dall'impresa individuale

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imprenditore individuale che esclude dal patrimonio d'impresa un immobile strumentale per natura, affittato nei primi mesi del 2008 con applicazione dell'Iva, deve rettificare i documenti emessi con addebito dell'imposta emettendo una nota di variazione. L'esclusione comporta, inoltre, l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 2% anziché dell'1%. Se, poi, l'immobile estromesso rientra tra quelli abitativi con cessione esente, non è dovuta alcuna maggiorazione Iva dell'imposta sostitutiva.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.390, 20/10/2008)**

### Meccanismo del *reverse charge* nei rapporti tra società consortile e consorziate

Il *reverse charge* non si applica nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate nell'operazione di ribaltamento degli oneri e dei costi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi, attinenti a lavori edili di ristrutturazione appaltati dalla società consortile. Inoltre, l'A.F. distingue tra mandato senza rappresentanza o una più generica obbligazione di fare. Nel primo caso sarebbe applicabile lo stesso trattamento fiscale del rapporto tra mandatario e terzo. Quando, invece, il rapporto giuridico ha per oggetto l'incarico di realizzazione di un'opera o la prestazione di un servizio, si applica la stessa aliquota prevista in relazione all'appalto principale. Infine, per le fatture emesse da fornitori terzi e dalle società consorziate alla consortile, l'Agenzia precisa che l'aliquota da applicare è quella propria dei beni o dei servizi acquistati.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.380, 10/10/2008)**

### Apertura di partita Iva da parte di soggetto non residente

Nel caso di un soggetto non residente (nello specifico Repubblica di San Marino) che intende aprire partita Iva per svolgere un'attività professionale in Italia, l'intenzione è quella di costituire

nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l'attività lavorativa. Pertanto, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non è di ostacolo a considerare il contribuente quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. Qualora tale soggetto non svolga, nel Paese di residenza, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/9, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.369, 03/10/2008)**

## *INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI SETTEMBRE 2008*

**L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +3,7%.

**(Istat, Comunicato, 14/10/2008)**

## *ICI*

**Aliquota agevolata per l'abitazione principale anche nel caso di due unità immobiliari**

L'aliquota Ici agevolata per l'abitazione principale si applica anche nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, comunicanti, di proprietà di due coniugi al 50%, destinate a dimora abituale di entrambi. Il Comune aveva notificato un avviso di liquidazione dell'imposta con il quale pretendeva il pagamento con l'aliquota ordinaria su una delle due unità immobiliari, sulla base della Risoluzione n.6/02 del Dipartimento per le politiche fiscali che sancisce che l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale deve essere una sola. Secondo la Corte di Cassazione, invece, la definizione di abitazione principale non richiede l'unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d'uso. Di conseguenza, tale principio dovrebbe valere anche agli effetti dell'esenzione Ici prevista per l'abitazione principale dal periodo di imposta 2008 dal D.L. n.93/08.

**(Corte di Cassazione, Sentenza n.25902, 29/10/2008)**

## *BENI MOBILI REGISTRATI*

**Corretta applicazione dell'imposta di bollo sugli atti di vendita**

L'Automobile club d'Italia (ACI) ha chiesto chiarimenti in merito all'introduzione della possibilità per gli uffici comunali e i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di effettuare l'autentica delle sottoscrizioni degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni in calce alle dichiarazioni di vendita rese dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, nella misura pari a euro 14,62 per ogni foglio, mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia l'apposito contrassegno. Gli uffici dell'ACI sono tenuti a trasmettere alle Entrate gli atti non in regola con la disciplina dell'imposta di bollo entro 30 giorni, quale il documento di vendita di un veicolo, che presenta un contrassegno telematico (sostitutivo della marca da bollo) acquistato successivamente all'autenticazione della firma. L'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta esclusivamente agli uffici finanziari.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n.418 e n.419, 03/11/2008)**

## *CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA*

**Contratti preliminari soggetti a registrazione con pagamento dell'imposta in misura fissa**

Un imprenditore agricolo che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto di un terreno agricolo, garantito da caparra confirmatoria, ha interpellato l'Agenzia delle Entrate chiedendo se in sede di registrazione possa essere applicata l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista per coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e coltivarlo per un periodo di almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n.228/01. Le agevolazioni fiscali in esame si applicano agli atti di trasferimento con effetti traslativi e non, invece, ai contratti preliminari che non prevedono il passaggio del bene, ma determinano solo l'obbligo tra le parti di una successiva stipula di un contratto definitivo. Il contratto preliminare è soggetto a registrazione entro 20 giorni dalla data della stipula con pagamento dell'imposta in misura fissa, pari a € 168. Inoltre, per la somma versata a titolo di caparra confirmatoria è dovuta l'imposta proporzionale di registro dello 0,50 per cento.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.407, 30/10/2008)**

## *AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ*

**Responsabilità penale degli amministratori anche se la società ha condonato**

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell'amministratore di una società e di un socio che avevano indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2000 elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Con sentenza del 24/09/07 la corte d'appello di Genova aveva confermato quella resa dal tribunale della stessa città il 29/04/05. Entrambi i giudici avevano motivato che non era applicabile la causa di esclusione dalla punibilità per la presentazione della domanda di condono da parte della società in quanto gli imputati già conoscevano la richiesta di rinvio a giudizio nei loro confronti. L'amministratore ha impugnato questa decisione sostenendo che la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto ammissibile la domanda di condono. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso affermando che le pronunzie del giudice tributario non definitive non vincolano in alcun modo il giudice penale. In ogni caso, anche se fossero definitive, non vincolerebbero il giudice penale ma potrebbero solo essere prese in considerazione in dibattimento.

**(Corte di Cassazione, Sentenza n.39358, 21/10/2008)**

## *AUTOTRASPORTATORI*

**Fissata la misura del credito di imposta previsto dal D.L. n.112/08**

Il credito d'imposta per gli autotrasportatori previsto dal D.L. n.112/08 consiste nella concessione di una quota parte dell'importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2008 per ogni veicolo posseduto ed utilizzato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate. E' fissato nella misura del 35% dell'importo pagato per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 70% dell'importo pagato per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta può essere fruito nei limiti del "*de minimis*" consentito dalla UE e del limite complessivo di € 100.000 previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, per il settore del trasporto su strada. Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 08/10/2008)**

## *REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA*

**Ricevimento di comunicazioni errate da parte dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha informato che, a causa di un'anomalia tecnica del software di stampa, i contribuenti che hanno dichiarato redditi a tassazione separata nel quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2006, anno d'imposta 2005, hanno ricevuto comunicazioni errate sulla somma da versare a saldo. I soggetti che rientrano in queste posizioni non dovranno effettuare alcun versamento fino al momento in cui non riceveranno le nuove comunicazioni corrette da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 27/10/2008)**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: SECONDA RATA DI ACCONTO PER L'ANNO 2008**
**RICHIESTA DI RICALCOLO**

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) e ai contributi previdenziali – in scadenza il prossimo **1° dicembre 2008** (il 30 novembre, scadenza naturale, cade infatti di domenica) – possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi:

- metodo **storico**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2007;
- metodo **previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2008.

Le misure per il versamento dell'acconto sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| **UNICO Società di capitali** | ***IRES*** | 100%<br>In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103 (ossia il 40% di 257,52) |
| | ***IRAP*** | 100%<br>In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103 (ossia il 40% di 257,52) |
| **UNICO Società di persone** | ***IRAP*** | 99%<br>Non dovuto se inferiore a € 51,65<br>In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103 (ossia il 40% di 257,52) |
| **UNICO Persone fisiche** | ***IRPEF*** | 99%<br>Non dovuto se inferiore a € 51,65<br>In unica soluzione se inferiore a € 257,52 |
| | ***IRAP*** | 99%<br>Non dovuto se inferiore a € 51,65<br>In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103 (ossia il 40% di 257,52) |

Il 40% di quanto dovuto è stato versato in concomitanza del saldo delle imposte 2007 (lo scorso 16 giugno/16 luglio) ed è stato eventualmente rateizzato; il **60%** dell'importo dovuto dovrà invece essere versato entro il 1° dicembre **senza possibilità di rateizzare** il versamento dovuto.

**Ricalcolo**

Per l'anno 2008 non vi sono situazioni di ricalcolo obbligatorio, pertanto lo Studio provvederà come di consueto al calcolo dell'acconto di novembre sulla base del metodo storico (quindi con riferimento ai dati dichiarati con il modello Unico recentemente inviato); nel caso in cui la clientela ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base **del metodo previsionale** deve farne

**esplicita richiesta** allo Studio. In tal caso è comunque necessario ricordare che qualora il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2009, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), tale differenza sarà oggetto di **sanzione** (anche se sarà possibile regolarizzare il versamento applicando il ravvedimento operoso con sanzione ridotta del **6%**).
Occorre però ricordare che dal 2008 entrano in vigore numerose disposizioni, riguardati principalmente il reddito d'impresa, che ovviamente incideranno sul calcolo previsionale:

- alcune di queste sono penalizzanti (nel senso che comporteranno un incremento dell'imponibile), quali la nuova disciplina degli interessi passivi, l'eliminazione della possibilità di operare ammortamenti anticipati e accelerati, l'allungamento del periodo minimo di durata dei *leasing*;
- altre che invece dovrebbero avere un effetto positivo come l'affrancamento dei disallineamenti in EC, la nuova disciplina delle spese di rappresentanza, le nuove regole Irap di determinazione della base imponibile e la deduzione detta "*cuneo fiscale*" (la più recente deduzione Irap sul costo del lavoro che nel 2008 esplica piena efficacia).

Pertanto, in considerazione di tutte queste variabili che andranno ad incidere sul calcolo, onde evitare spiacevoli conseguenze in sede di determinazione delle imposte dovute a saldo, lo Studio **consiglia** il **ricalcolo** solo alla clientela che prevede una **sensibile riduzione del reddito** per il periodo d'imposta 2008 ovvero se sono stati sostenuti **rilevanti oneri** che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es: spese mediche, riscatto degli anni di laurea, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc).

Lo Studio provvederà a calcolare gli acconti sulla base del metodo previsionale qualora riceva entro e non oltre la data del **……. / …. / …..** apposita richiesta di rideterminazione tramite il modello sottostante.

**RICALCOLO FACOLTATIVO PER TUTTI I CONTRIBUENTI:**

Nel corso dell'anno 2008 si prevede di essere debitori di una minore imposta in relazione alle seguenti circostanze:

- Reddito stimato per il 2008: € _____
- Oneri deducibili stimati per il 2008: € _____
- Oneri detraibili stimati per il 2008: € _____
- Altro (dettagliare) …….. …….

Data ……/ ….. / ……..  Firma ……..……

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## Oggetto: LE REGOLE PER LA STAMPA DEI LIBRI CONTABILI E INVENTARI

Si avvertono i Sigg.ri Clienti che tengono in proprio le scritture contabili con sistema meccanografico che, entro il prossimo 31 dicembre, dovranno essere effettuate le stampe in via definitiva relative al periodo di imposta 2007. Il D.L. n.357/94 prevede infatti che, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei - nei termini di legge - dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Analogamente dispone l'art.2217 c.c. in relazione al libro degli inventari; quest'ultimo, si rammenta, deve essere anche sottoscritto dall'imprenditore o dal legale rappresentante per poter essere considerato valido. L'adempimento, dunque, interessa tutte le scritture obbligatorie ai fini civilistici e fiscali, tra cui:

- il libro giornale, completo degli eventuali sezionali;
- i libri Iva (acquisti, vendite corrispettivi, ecc.);
- il libro dei beni ammortizzabili.

Nell'espletare l'adempimento è bene osservare le seguenti **5 regole**:

1. le scritture devono essere elaborate secondo le prescrizioni delle corrette tecniche contabili, quindi in modo ordinato, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine; sono vietate abrasioni e cancellazioni e, qualora si renda necessaria una correzione, la stessa va fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili;
2. il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti ad obbligo di bollatura preventiva né vidimazione periodica (si stampa su carta bianca);
3. non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa (ciò avviene automaticamente con le normali procedure *software*);
4. la numerazione è annuale e riporta l'indicazione dell'anno cui si riferisce la contabilità e non quello in cui si effettua la stampa (ad esempio: 2007/01, 2007/02, 2007/03) sia per libro giornale che per i registri Iva e il libro dei beni ammortizzabili; per il libro inventari, se composto da poche pagine, può non essere indicato l'anno;
5. per il libro giornale e per quello degli inventari (e non per i registri Iva e per il libro dei beni ammortizzabili) è necessario assolvere l'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli (€ 29,24 se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef) e la marca (o gli estremi di versamento del modello F23) va apposta sulla prima pagina. Se, dal precedente periodo 2006, residuano pagine in relazione alle quali è già stata assolta l'imposta (ad esempio, sono state apposte marche per 100 pagine, ma ne sono state stampate solo 40, è possibile utilizzare le residue 60 senza alcun pagamento).

Va infine ricordato l'obbligo di stampa dei mastrini (*c.d. libro mastro*) in forma libera; si ritiene non fondata una sentenza della Cassazione che prescrive la necessità di sottoscrizione delle schede di

mastro. Di seguito, si propone in forma schematica una tabella di sintesi delle indicazioni da osservare.

| LIBRO GIORNALE | | |
|---|---|---|
| **Libro/registro meccanografico** | **Tipo di numerazione** | **Esempio Registrazioni periodo 01.01.2007 –31.12.2007** |
| Libro giornale | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione **dell'anno di riferimento della contabilità** | **2007/1, 2007/2, 2007/3** ecc. |

| **Libri/registri** | **Numerazione** | **Imposta di bollo** | | **Tassa CC. GG.** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Società di capitali** | **Altri soggetti** | **Società di capitali** | **Altri soggetti** |
| Libro giornale | SI | € 14,62 ogni 100 pagine o frazione | € 29,24 ogni 100 pagine o frazione | da € 309,87 a € 516,46 entro il 16 marzo | Non dovuta |

| LIBRO INVENTARI | | |
|---|---|---|
| **Libro/registro meccanografico** | **Tipo di numerazione** | **Esempio Registrazioni periodo 01.01.2006 –31.12.2006** |
| Libro inventari | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno. L'indicazione dell'anno può essere omessa **qualora le annotazioni occupino poche pagine.** | **2007/1, 2007/2, 2007/3** ecc. (oppure 1, 2, 3, .. qualora le annotazioni occupino poche pagine) |

| **Libri/registri** | **Numerazione** | **Imposta di bollo** | | **Tassa CC. GG.** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Società di capitali** | **Altri soggetti** | **Società di capitali** | **Altri soggetti** |
| Libro inventari | SI | € 14,62 ogni 100 pagine o frazione | € 29,24 ogni 100 pagine o frazione | da € 309,87 a € 516,46 entro il 16 marzo | Non dovuta |

| REGISTRI FISCALI | | |
|---|---|---|
| **Libro/registro meccanografico** | **Tipo di numerazione** | **Esempio Registrazioni periodo 01.01.2006 –31.12.2006** |
| Registri fiscali (*Registri IVA acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc..*) | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione **dell'anno di riferimento della contabilità.** | **2007/1, 2007/2, 2007/3** ecc. |

| **Libri/registri** | **Numerazione** | **Imposta di bollo** | | **Tassa CC. GG.** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Società di capitali** | **Altri soggetti** | **Società di capitali** | **Altri soggetti** |
| Registri fiscali | SI | Non dovuta | | Non dovuta | Non dovuta |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## Oggetto: LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER GLI AMMINISTRATORI

Nell'ambito della gestione delle spese di vitto e alloggio, è frequente il caso della gestione di quelle sostenute dagli amministratori di società, siano esse di capitali o di persone.
Prima di tutto, appare fondamentale inquadrare il concetto di **trasferta**, che si definisce tale quando l'amministratore presta temporaneamente la propria attività fuori dalla sede ordinaria di lavoro, intesa quale sede istituzionale dello svolgimento delle proprie mansioni. La norma infatti prevede per il soggetto percipiente, unicamente per le indennità e rimborsi spese corrisposte per le trasferte effettuate **fuori dal territorio comunale**, l'esonero da tassazione in presenza di determinate condizioni. Per le trasferte **nell'ambito del territorio comunale** della sede lavorativa è invece prevista la tassazione delle indennità e dei rimborsi spese (salvo il rimborso delle spese di trasporto documentate, es. biglietti autobus, metropolitane ecc.) indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune.
Per gli **amministratori**, l'individuazione corretta della sede di lavoro è aspetto di particolare importanza. Il trattamento fiscale della indennità di trasferta, infatti, dipende proprio dalla corretta individuazione di questo elemento. Se in linea generale la sede di lavoro è individuata nella lettera o contratto di assunzione, le Entrate hanno debitamente valorizzato, però, le peculiarità che sono riferite alla funzione di amministratore. Nella risposta n.5.3 della circolare n.7/07, si dice: "*tuttavia per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della società. In tale ipotesi, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. Tale criterio potrà essere utilizzato, ad esempio, per gli amministratori di società od enti semprechè dall'atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro*". È dunque opportuno identificare la sede di lavoro direttamente nel verbale di nomina dell'organo amministrativo dal momento che, nella maggior parte dei casi, quest'ultima viene identificata per questioni di opportunità con il Comune nel quale la società ha sede.
Ricordiamo che il rimborso delle spese può essere effettuato secondo uno dei **metodi** alternativi previsti dall'art.51, co.5 del Tuir, riassunti nella tabella che segue:

| | |
|---|---|
| ***Indennità forfetaria*** | Indipendente dall'entità della spesa sostenuta si corrisponde una somma fissa all'amministratore. L'indennità è esclusa dall'imponibile fiscale del percettore qualora non superi l'importo giornaliero pari a € 46,48, elevato a € 77,47 per le trasferte effettuate all'estero. |
| ***Rimborso analitico*** | Detto anche *rimborso a piè di lista* delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Non concorre a formare il reddito imponibile dell'amministratore a prescindere dall'importo dello stesso, sempre che sia comprovato da idonea documentazione. È prevista inoltre la possibilità di rimborsare, oltre alle spese documentate, altre spese anche non documentabili (parcheggio, lavanderia, telefono, ecc.), che sono escluse da tassazione per un importo giornaliero di € 15,49 elevato a € 25,82 nel caso di trasferte all'estero. |

| | |
|---|---|
| ***Rimborso misto*** | Opera nel caso in cui il committente eroghi l'indennità forfetaria di trasferta in aggiunta al rimborso analitico. In tale ipotesi le franchigie giornaliere di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte di 1/3 nell'ipotesi di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente e di 2/3 in caso di rimborso (o fornitura gratuita) sia delle spese di vitto che di alloggio. |

L'Amministrazione Finanziaria, a tal proposito, ha avuto modo di precisare che la scelta di uno dei metodi sopra esposti va fatta con riferimento all'intera trasferta, non essendo pertanto consentito nell'ambito della stessa, adottare criteri diversi.
Relativamente ai rimborsi delle **spese di viaggio e trasporto** (se opportunamente documentati), questi restano esclusi dall'imposizione a prescindere dalla modalità di reintegro degli oneri di trasferta adottata dal committente (analitico, forfetario o misto). Nel caso di utilizzo da parte dell'amministratore del proprio veicolo, per l'effettuazione della trasferta, il rimborso delle spese di viaggio deve avvenire sotto forma di indennità chilometrica. A tal proposito le tariffe ACI tengono conto, per ciascun tipo di autoveicolo, di tutti i costi relativi all'utilizzo dello stesso (ammortamento del costo, spese di assicurazione, spese di carburanti e lubrificanti e spese di manutenzione).
Sotto il profilo fiscale, l'impatto dei rimborsi spese e delle indennità, tanto in capo all'amministratore che in capo alla società, sono riassumibili come segue:

| **TRASFERTE FUORI COMUNE** | | |
|---|---|---|
| ***Tipologia di rimborso*** | ***Trattamento fiscale in capo all'amministratore*** | ***Trattamento fiscale in capo alla società*** |
| **Rimborso analitico a piè di lista** | Non tassato | Deducibile fino al limite giornaliero:<br>- € 180,76 per le trasferte in Italia<br>- € 258,23 per le trasferte all'estero |
| **Rimborso forfetario** | Esente per importo giornaliero fino a:<br>- € 46,48 per le trasferte in Italia;<br>- € 77,47 per le trasferte all'estero | Interamente deducibile senza limite |
| **Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto o alloggio analitici** | Esente per importo giornaliero fino a:<br>- € 30,99 per le trasferte in Italia;<br>- € 51,65 per le trasferte all'estero | Interamente deducibile senza limite |
| **Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto e alloggio analitici** | Esente per importo giornaliero fino a:<br>- € 15,49 per le trasferte in Italia;<br>- € 25,82 per le trasferte all'estero | Interamente deducibile senza limite |
| **Rimborso a piè di lista + altre spese non documentabili** | Non tassate per importi giornalieri di:<br>- € 15,49 per le trasferte in Italia;<br>- € 25,82 per le trasferte all'estero | Interamente deducibile senza limite |
| **Rimborso spese di trasporto e di viaggio** | Non tassato | Interamente deducibile |
| **Indennità chilometrica per utilizzo auto** | Non tassata se rispettati i limiti previsti dalle tariffe ACI per ciascuna tipologia di autovettura | Deducibile in misura non superiore al valore stabilito dalle tariffe ACI relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina o 20 se *diesel*. |

| TRASFERTE IN AMBITO COMUNALE | | |
|---|---|---|
| *Tipologia di rimborso* | *Trattamento fiscale in capo all'amministratore* | *Trattamento fiscale in capo alla società* |
| **Rimborso analitico a piè di lista/indennità forfetaria/indennità chilometrica** | Tassato | Deducibile (dal 2009 limitatamente al 75%, per le spese di vitto e alloggio) |
| **Rimborso spese di viaggio con vettore** | Non tassato | Interamente deducibile |

La recente Manovra Estiva, modificando strutturalmente il co.5 dell'art.109 del Tuir, ha stabilito per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (in pratica, **dal 1° gennaio 2009**) che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande viene **ridotta al 75%**.
L'unica eccezione che viene normativamente disciplinata riguarda le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e quindi dagli amministratori, per le quali il co.3 dell'art.95 del Tuir fissa i limiti di deduzione già evidenziati in precedenza. Entro tali limiti (euro 180,76 per le trasferte in Italia; euro 258,23 per le trasferte all'estero) la deduzione è mantenuta integrale in capo alla società.
Ai fini **Iva**, infine, si ricorda che dallo scorso 1° settembre, è scomparsa dai casi di indetraibilità oggettiva dell'imposta assolta sugli acquisti quello delle spese sostenute a fronte di prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. L'esercizio del diritto alla detrazione rimane condizionato all'inerenza della spesa, come sancito dal co.1 dell'art.19 del decreto Iva, secondo cui è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Essenziale, ai fini della detrazione, è che l'acquisto riguardi beni o, come in questo caso, servizi, inerenti all'attività. Sotto il profilo dell'Iva, per quanto riguarda le trasferte in questione, tali spese debbono ritenersi inerenti e pertanto consentire la detrazione dell'imposta se documentate da fattura (intestata alla società) recante il nominativo (alternativamente nell'intestazione, nel corpo della fattura o in nota allegata) dell'amministratore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

***firma***

## I DUBBI PIÙ DIFFUSI: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Come già detto in una precedente informativa, a partire dalle operazioni effettuate **dal 1º settembre 2008** in poi, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l'Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che intrattengono rapporti con essi. Ciò per effetto della modifica apportata alla lett.e) dell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72 da parte della legge di conversione al D.L. n.112/08.
Per compensare la perdita di gettito Iva dovuta alla intervenuta detrazione dell'imposta, è stata introdotta – con efficacia però **dal periodo d'imposta 2009** (più precisamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008) - una limitazione alla deducibilità ai fini redditi delle spese di vitto e alloggio, nella misura del 75%. Per gli esercenti arti e professioni la deduzione limitata al 75% di tali spese si aggiunge ai limiti già previsti dalla previgente normativa.
Tali novità, pur essendo già state oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con due provvedimenti, uno ufficiale (C.M. n.53/E/08) e uno ufficioso (Risposte dell'Agenzia Entrate apparse sul Sole24ore del 7 ottobre 2008), nonché da autorevole dottrina (Circolare Assonime n.55/08), presentano ancora dubbi e incertezze applicative che dovranno costituire oggetto di successivi interventi interpretativi.
In attesa di tali chiarimenti, lo Studio ritiene comunque utile fornire una prima serie di indicazioni operative – soprattutto ai fini Iva, dato che la nuova disciplina è già in vigore – offrendo soluzione ad alcune questioni ritenute di particolare interesse pratico.

### CASO 1

**Imprenditore individuale o professionista che pranza tutti i giorni al ristorante senza motivazioni di lavoro**

Le spese di ristorazione che l'imprenditore individuale sostiene giornalmente durante l'orario di svolgimento della propria attività devono essere esclusivamente valutate sotto il profilo dell'inerenza, tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.
Nel caso di spese giudicate "inerenti" (e sotto questo profilo il giudizio non appare sempre agevole) si ritiene possibile portare in detrazione l'Iva, laddove tale spesa risulti documentata da fattura e in deduzione il costo, seppur con le limitazioni proprie – decorrenti dal 2009 - dell'art.109 del Tuir.
Si ritiene che il giudizio di inerenza possa intendersi soddisfatto laddove l'imprenditore sostenga tali spese mentre si reca in visita da propri clienti, ma anche nel normale orario di svolgimento dell'attività (soprattutto quando l'imprenditore svolga l'attività in sede fissa).
Al contrario, non paiono soddisfare il requisito di inerenza le spese di ristorazione sostenute in occasione di festività o fuori dal normale orario di lavoro (in quest'ultimo caso, se è pur vero che l'imprenditore non ha un vero e proprio orario di lavoro, la dimostrazione dell'inerenza appare alquanto difficoltosa).

## CASO 2

### Ditta che manda i propri dipendenti in trasferta. Al ristorante al gruppo si "aggrega" personale di altra ditta che sta facendo un intervento assieme ai primi

Le spese di vitto e alloggio che l'impresa sostiene per i dipendenti in trasferta segue, ai fini reddituali, le regole previste dal co.3 dell'art.95 del Tuir e cioè scontano la piena deducibilità entro il limite massimo giornaliero di 180,76 euro, se la trasferta è in Italia, e di 258,23 euro se la trasferta è all'estero. Sotto il profilo Iva tali spese debbono ritenersi inerenti e, pertanto, consentire la detrazione dell'imposta se documentate da fattura e recanti i nominativi (alternativamente nell'intestazione, nel corpo della fattura o in nota allegata) dei dipendenti.
Nel caso in cui le spese si riferiscano tanto ai propri dipendenti quanto a quelli di un'altra azienda si ritiene che, in assenza di riaddebito a quest'ultima delle spese sostenute, la parte relativa ai dipendenti dell'azienda terza non possa né consentire la detrazione dell'Iva né, tantomeno, la deduzione del costo, mancando tale spesa del requisito di inerenza.

## CASO 3

### Maggiorazioni contrattuali (ditte autotrasporto) per pranzo del dipendente

Il comma 4 dell'art.95 del Tuir riconosce alle imprese di autotrasporto la possibilità di dedurre le spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti in trasferta nella misura forfetaria di euro 59,65, se la trasferta è in Italia, e di euro 95,80 se la trasferta è all'estero.
Ancorché l'articolo 109 del Tuir esoneri – a partire dal 2009 - dalla limitazione del 75% le sole spese di trasferta contemplate dal co.3 dell'art.95 (deduzioni analitiche), si deve ritenere, per assimilazione, che anche le deduzioni forfetarie menzionate al successivo co.4 del medesimo art.95 rimangano esonerate dalla predetta limitazione.

## CASO 4

### Socio lavorante di Srl non amministratore che va in trasferta: come mi regolo per le imposte dirette?

Le spese di vitto e alloggio sostenute da una società a responsabilità limitata, per le trasferte effettuate dal socio lavoratore che non riveste la qualifica di amministratore, se inerenti e documentate da fattura intestata alla società, consentono la detrazione integrale dell'Iva.
Sotto l'aspetto delle imposte sui redditi si ritiene che non possano essere applicate le regole previste dal co.3 dell'art.95 del Tuir per dipendenti, amministratori e collaboratori in trasferta (limite massimo giornaliero di 180,76 euro, se in Italia, e di 258,23 euro se all'estero). Ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Agenzia delle Entrate (Risposte apparse sul Sole24Ore del 7 ottobre 2008), con riferimento alle spese sostenute per soci di Snc. In relazione a tali spese valgono, pertanto, le ordinarie regole del Tuir stabilite dall'art.109.

## CASO 5

### Posso continuare a richiedere la ricevuta fiscale anziché la fattura? Quanto deduco come costo?

Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi e nelle mense aziendali possono essere – ai sensi del punto 2), co.1 dell'art.22 del DPR n.633/72 - certificate mediante emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, in quanto per tali prestazioni non è previsto l'obbligo di emettere la fattura se non dietro specifica richiesta del cliente.
Mentre la fattura consente, una volta verificata l'inerenza della spesa, la detrazione dell'Iva da parte del soggetto che sostiene la spesa, l'emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale non consente in alcun modo il recupero dell'Iva, in quanto non distintamente evidenziata in fattura.
In quest'ultimo caso si ritiene che – ai fini delle imposte dirette – sia possibile portare in deduzione il totale del documento (scontrino o ricevuta), seppur con le limitazioni previste per imprese e

professionisti. Mentre la ricevuta fiscale consente in ogni caso di inserire l'intestazione del soggetto che sostiene la spesa, qualche accortezza in più occorre osservare con riferimento allo scontrino: va, in proposito, evidenziato che la deduzione del costo da parte dell'impresa necessita che lo stesso abbia le caratteristiche dello scontrino "parlante", previste dall'art.3, co.1 e 3 del DPR n.696/96 (e cioè integrazione con indicazione della natura, qualità e quantità dell'operazione e del codice fiscale del cliente).
Laddove, invece, per esigenze di semplificazione e convenienza amministrativa, si decidesse di non portare in detrazione l'Iva evidenziata distintamente in fattura, non appare così scontato che si possa dedurre come costo l'importo dell'Iva non detratta. Vi sono in proposito opinioni contrastanti tra chi, da un lato, ammette la deduzione quale costo dell'Iva non detratta (tesi maggioritaria) e chi invece nega tale possibilità (tesi minoritaria). È auspicabile, sul punto, un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

## CASO 6

### Impresa che ospita un cliente per la presentazione di un prodotto: conseguenze fiscali

Le spese di ospitalità (vitto e alloggio) che un'impresa sostiene per un cliente che si reca per la presentazione di un prodotto vanno qualificate tra le spese di rappresentanza le quali, in virtù di quanto previsto dalla lett.h) dell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72, non consentono la detrazione dell'Iva.
Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il co.2 dell'art.108 del Tuir prevede che tali spese siano deducibili nell'esercizio del loro sostenimento, ma a condizione che rispettino i requisiti di inerenza stabiliti da un decreto del Ministero dell'Economia, ad oggi non ancora approvato.

**La disciplina ai fini delle imposte dirette dei professionisti**
Stante la particolare previsione contenuta nell'art.54 del Tuir di un doppio limite alla deduzione delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti – ancorché tali novità assumano valenza dal periodo d'imposta 2009 – si ritiene utile fornire un riassunto della futura disciplina che entrerà in vigore con riferimento alle categorie professionali. Ciò al fine di organizzare, già dall'inizio del prossimo anno, le registrazioni contabili di tali spese, in modo da poter correttamente gestire le diverse regole di deduzione in occasione della successiva dichiarazione dei redditi.

| Le spese di vitto e alloggio del professionista – IMPOSTE DIRETTE | | | |
|---|---|---|---|
| Descrizione della spesa (inerente) | | Da considerare congiuntamente | |
| | | Quota rilevante | Limite di deducibilità della quota rilevante |
| Spese per vitto e alloggio sostenute in proprio | **Pure** (es. pranzi e cene del professionista) | 75% | 2% dei compensi |
| | **Di rappresentanza** (es. cene con clienti) | 75% | 1% dei compensi |
| | **Per corsi e convegni** | 75% | 50% della spesa |
| Spese per vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista | **Generiche** | 100% | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spese per vitto e alloggio sostenute per dipendenti e collaboratori in trasferta fuori dal territorio comunale | **Generiche** | 100% | Importo giornaliero massimo di:<br>• 180,76 euro se in Italia;<br>• 258,23 euro se all'estero. |
| Spese per vitto e alloggio sostenute per dipendenti e collaboratori in trasferta entro il territorio comunale | **Generiche** | 100% (manca conferma ufficiale) | 100% (manca conferma ufficiale) |
| Spese per vitto e alloggio sostenute dal professionista che applica il regime dei "minimi" | **Generiche** | 100% | 100% |

Si propongono, di seguito, due esempi per illustrare con quali modalità i due differenti limiti vanno presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare deducibile di tali spese.

**Spese di vitto e alloggio qualificate di rappresentanza**
La riduzione si applica anche alle spese di vitto e alloggio qualificabili come di rappresentanza, ovviamente mantenendo anche l'ulteriore limitazione dell'importo massimo pari all'1% dei compensi incassati (art.54, co.5, periodo 3; **C.M. n.53/08).**

| MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE | | |
|---|---|---|
| A | Compensi professionali incassati nell'anno 2008 | 200.000,00 |
| B | Spese di vitto e alloggio (inerenti) pagate direttamente nel 2008 | 3.000,00 |
| C | Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) | 2.250,00 |
| D | Limite massimo di deducibilità (1% di A) | 2.000,00 |
| E | Importo effettivamente deducibile (minore tra C e D) | 2.000,00 |

**Spese per corsi e convegni**
Alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, ovviamente mantenendo l'ulteriore limitazione del 50% (art.54 co.5, periodo 4; **C.M. n.53/08).**

| MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA EFFETTIVA DI SPESA DEDUCIBILE | | |
|---|---|---|
| A | Compensi professionali incassati nell'anno 2008 | IRRILEVANTI |
| B | Spese di vitto e alloggio (inerenti) pagate direttamente nel 2008 | 2.000,00 |
| C | Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) | 1.500,00 |
| D | Importo effettivamente deducibile (50% di C) | 750,00 |

**Circolare n° 11/2008**

**Ai gentili Clienti**
**Loro sedi**

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 novembre 2008 al 15 dicembre 2008, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

**Sabato 15 novembre**

- **Istanza rimborso analitico IVA auto**

Il **15 novembre 2008** scade il termine ultimo per trasmettere, a mezzo lettera raccomandata allegando la relativa documentazione a supporto dell'utilizzo del mezzo superiore al 40%, l'istanza di rimborso Iva auto da parte dei soggetti che intendono avvalersi della procedura *c.d. analitica*.

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

**Lunedì 17 novembre**

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **17 novembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade lunedì **17 novembre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2008 (codice tributo 6010), nonché quella riferita al III° trimestre 2008 da parte dei contribuenti che effettuano i versamenti con tale cadenza (codice tributo 6033).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **17 novembre 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di ottobre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di ottobre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **17 novembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente, riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre lunedì **17 novembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamenti INPS per artigiani e commercianti**

Scade il **17 novembre** anche il termine per i versamenti relativi alla **III rata dei contributi fissi IVS** dovuti all'Inps per il 2008 da parte di artigiani e commercianti.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **17 novembre 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **nona rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 17 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **17 novembre** deve essere effettuato il versamento della **sesta rata** (con applicazione degli interessi del 2,50%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Il **17 novembre**, inoltre, i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2007 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo, devono effettuare il versamento **della sesta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Entro il **17 novembre** deve essere effettuato il versamento della **quinta rata** (con applicazione degli interessi del 2,00%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il **17 novembre,** inoltre, i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2007 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo, devono effettuare il versamento **della quinta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **17 novembre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2008 devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 2,50%. Sempre entro il **17 novembre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Entro il **17 novembre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2008 devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 2,00%. Sempre entro il **17 novembre** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 giugno**

Entro il **17 novembre** i soggetti in questione effettuano il versamento **della sesta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 2,50%. Sempre entro il **17 novembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 luglio**

Entro il **17 novembre** i soggetti in questione effettuano il versamento **della quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 2,00%. Sempre entro il **17 novembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 luglio**

Entro il **17 novembre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, senza alcuna maggiorazione con applicazione degli interessi da rateazione. Sempre entro il **17 novembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento della rata in scadenza dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo. La scadenza riguarda anche i soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano pagando la prima rata entro i trenta giorni successivi al 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40%.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 ottobre, con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

**Giovedì 20 novembre**

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di ottobre**

Il **20 novembre 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 novembre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese ottobre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

**Lunedì 1 dicembre**

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "Manovra d'Estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Il **1° dicembre 2008** scade il versamento della **settima rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 2,73%.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Il **1 dicembre 2008** scade il versamento della **sesta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008, con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 2,23%.

- **Seconda o unica rata acconto imposte per l'anno 2008**

Scade il **1° dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto per l'anno 2008 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati.
La scadenza riguarda anche i contribuenti persone giuridiche aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813).

- **Seconda rata acconto per l'anno 2008 contributi IVS artigiani e commercianti**

Scade il **1° dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2008 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti, sulla base del reddito indicato in Unico 2008.

- **Seconda rata acconto per l'anno 2008 contributi soggetti iscritti alla gestione separata INPS**

Scade il **1° dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2008 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2008.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **1° dicembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

**Lunedì 15 dicembre**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

***firma***